



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 114 del 12/07/2022

OGGETTO: PERSONALE - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dodici** del mese di **luglio** alle ore **14:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Guicciardini e Bartalini presso la sede comunale, e la presenza degli Assessori Taddei e Morbis con con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PERSONALE - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 171 del 30/11/2021 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024. Verifica delle Eccedenze. Dotazione Organica.";

Considerato che rispetto a quanto previsto nella precedente deliberazione sopra richiamata sono intervenute:

- cessazioni di personale all'epoca non conoscibili ed individuabili che hanno portato anche ad una riorganizzazione dei servizi;
- novità normative che hanno introdotto misure straordinarie, finalizzate al potenziamento amministrativo dei Comuni interessati dall'attuazione degli interventi del PNRR, previste dall'art. 1 del DL n. 80/2021, dall'art. 31-bis del DL n. 152/2021 e dal recentissimo DL n. 36/2022;

Considerato che:

- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti inferiore a 26,90% (valore soglia di cui alla tabella 1), si mantiene, anche dopo l'approvazione del Rendiconto 2021 nella fascia 1 dei COMUNI VIRTUOSI come da prospetto evidenziato nell'allegato sub A);
- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. L'incremento calmierato per questo ente risulta superiore all'incremento teorico, pertanto il Comune può procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico, ossia entro lo spazio finanziario di € 368.433,25. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- le assunzioni in ruolo che vengono effettuate in sostituzione di dipendenti già conteggiati nella dotazione approvata con deliberazione n. 171 del 30/11/2021, non alterano la composizione della spesa di personale in riferimento all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e la determinazione degli spazi assunzionali in riferimento al DL 34/2019 ed al relativo decreto ministeriale applicativo del 17/03/2020;
- alcune assunzioni di personale a tempo determinato vengono inserite contemporaneamente alla previsione dell'assunzione in ruolo, per garantire la continuità dei servizi in attesa dell'espletamento del concorso e/o della trasformazione dei contratti di formazione e lavoro (come ad esempio quelle del personale per l'Asilo Nido e della Polizia

Municipale); ma nel conteggio complessivo della spesa di personale fatto ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 vengono conteggiate solo una volta;

Ritenuto necessario alla luce delle cessazioni non previste e del ricalcolo dei parametri economici conseguenti all'approvazione del rendiconto 2021, ridefinire ed aggiornare il piano annuale delle assunzioni e conseguentemente la dotazione organica come da allegato sub B), procedendo con le modifiche ed integrazioni del PTFP 2022/2024, per le motivazioni di seguito dettagliate:

- assunzione delle unità nel profilo di "collaboratore amministrativo" cat B3. necessarie al rispetto della quota d'obbligo e in ottemperanza alla L. n. 68/1999;
- procedere con le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro in essere a seguito dell'attestazione da parte del dirigente responsabile dell'attività svolta e dei risultati formativi conseguiti dal lavoratore;
- anticipare al 2022 l'assunzione di una unità già prevista sul 2023 di personale da assegnare al servizio mobilità e contemporaneamente prevedere una nuova assunzione part time verticale 9 mesi sul 2023, a fronte delle cessazioni verificatesi negli ultimi anni e della ripartenza del turismo;
- attivazione di un nuovo contratto di formazione e lavoro da assegnare al Servizio Manutenzioni per potenziare il personale destinato alla manutenzione del verde.

Preso atto che:

- il D.L. n. 80/2021 consente alle Pubbliche Amministrazioni, titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di porre a carico dello stesso le spese di personale destinato a realizzare i relativi progetti;
- il D.L. n. 152/2021 consente ai Comuni di porre a proprio carico le spese di personale a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale indicata per fascia demografica dallo stesso D.L., pari, per il Comune di San Gimignano, a 1,6%;
- il Comune di San Gimignano è già assegnatario di progetti di investimento a valere sui fondi del PNRR:
- si rende necessario prevedere procedure assunzionali volte all'acquisizione di nuove risorse per l'attuazione dei progetti europei, sia a valere sui fondi PNRR sia a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Ritenuto, dunque, opportuno, sulla base di quanto sopra, autorizzare le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 bis D.L. n. 152/2021 per l'attuazione degli interventi previsti dai progetti nell'ambito del PNRR, come meglio specificate all'interno dell'Allegato B "Piano Assunzionale 2022-2024 Articolato per Categorie e profili – Tempo Determinato";

Richiamato:

- la disciplina ordinaria per il ricorso al lavoro flessibile che incontra una serie di limitazioni di carattere: 1) ordinamentale e quantitativo (art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 - art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 - art. 50, comma 4 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018); 2) finanziario (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) secondo il quale i Comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009;
- la specifica normativa secondo la quale sono da ritenersi escluse dal limite finanziario le seguenti tipologie di contratto a tempo determinato per i casi che interessano questo ente:
 - ai sensi dello stesso art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, i contratti di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
 - ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies del D.L. n. 104/2020, convertito con L. n. 126/2020, i contratti riferiti ad assunzioni "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate

- integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa” – cd. Spese etero-finanziate;
- ai sensi dell’art. 48-bis D.L. n. 104/2020, così come modificato dal D.L. n. 228/2021, convertito con L. 15/2022, la maggior spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 relativa a contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico ed ausiliario per l’anno scolastico 2021/2022;
 - ai sensi dell’art. 1, comma 993, della L. n. 178/2020 la maggiore spesa volta al potenziamento del personale impiegato nei servizi della polizia municipale, così disciplinata *“Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”*;
 - ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021, le assunzioni relative al personale destinato a realizzare i progetti previsti nell’ambito del PNRR ed inserite nei quadri economici degli interventi ammessi a carico del Piano stesso;
 - ai sensi dell’art. 31 bis D.L. n. 152/2021, le assunzioni a tempo determinato di personale, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità, effettuate dai Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti nell’ambito del PNRR;

Ritenuto di rispettare il limite della spesa sostenuta nel 2009 ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e delle esclusioni sopra riportate come da prospetto allegato sub C);

Considerato che i fabbisogni di ciascun anno sono stati definiti sulla base delle esigenze espresse dai Responsabili dei Servizi dell’Ente, individuando i profili di prioritaria acquisizione per il funzionamento dei servizi essenziali, in un’ottica di superamento delle logiche di mera sostituzione;

Richiamate integralmente tutte le direttive impartite con deliberazione n. 171 del 30/11/2021 per snellire e velocizzare le procedure assunzionali autorizzando fin d’ora per il triennio 2022/2024:

- ad assumere i dipendenti nel limite del fabbisogno identificato nel presente PTFP, dando mandato al dirigente del Servizio Personale di procedere alla sostituzione di eventuali cessazioni mediante altra assunzione di personale di medesima categoria, nell’invarianza della spesa prevista e nel rispetto delle regole assunzionali vigenti senza modificare necessariamente il presente PTFP;
- la possibilità di utilizzare, in mancanza di proprie graduatorie e nel rispetto della normativa vigente, le graduatorie concorsuali di altri enti, previo accordo con l’Ente interessato sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato;
- l’attivazione delle procedure di reclutamento di nuovo personale utilizzando al meglio gli strumenti nel tempo consentiti dalla disciplina in materia anche in relazione alle specifiche caratteristiche del posto che si intende ricoprire sulla base di considerazioni che saranno demandate al dirigente del servizio personale;
- le eventuali assunzioni di lavoro flessibile non previste nella programmazione di fabbisogno e di durata non superiore a 6 mesi, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Dette assunzioni possono essere effettuate senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente PTFP purché il dirigente del Servizio Personale attesti nell’atto di assunzione il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;

- a instaurare rapporti conseguenti a tirocini curriculari o extracurriculari e/o progetti di lavoro di pubblica utilità (lpu e/o lsu), nel rispetto delle specifiche disposizioni nel tempo vigenti nel limite di spesa complessiva annua di € 10.000,00.

Dato atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale allegato sub (B al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa e del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio imposto dalla normativa vigente (allegato sub. D);

Visto il D.Lgs.267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di modificare ed integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, come da allegato sub B) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale dando atto del rispetto:
 - a) del limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 del DM 17 marzo 2020;
 - b) della capacità assunzionale ai sensi del DM del 17 marzo 2020;
 - c) del limite previsto dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 riguardo il limite per le assunzioni con contratti di lavoro cd. "flessibili";
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Personale a sottoscrivere gli atti necessari a modificare la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 (c. 2 e 4) L. 68/99 qualora si verificassero variazioni rispetto agli obblighi assunzionali previsti dalla L. 68/1999 nel rispetto del PTFP vigente;
4. di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto al Dipartimento della funzione pubblica tramite SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del D.Lgs. 165/2001;
5. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO